

17 SET 2021

Prot. I - 49825/I.12



Protocollo d'intesa tra

Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali (CNOAS)

con sede a Roma, via del Viminale 43, C.F. 97131960581, nella persona del suo legale rappresentante, dott. Gianmario Gazzì, nella sua qualità di Presidente

e

Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI)

con sede in Via Agostino Depretis, 70 - 00184 Roma - C.F. 80186470581, in persona del Legale Rappresentante Barbara Mangiacavalli, domiciliata agli effetti della presente intesa presso la sede della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche

Premesso che:

l'Ordine nazionale degli Assistenti sociali istituito ai sensi della Legge n. 84/1993, articolato a livello regionale o interregionale, rappresenta la comunità professionale e il Consiglio nazionale (CNOAS) ne è espressione, a tutela sia dei professionisti iscritti sia degli interessi di coloro che, quali utenti dei servizi sociali o clienti di professionisti assistenti sociali, devono essere garantiti in ordine alle prestazioni ed alla qualità del servizio prestato;

promuove e favorisce, sul piano nazionale, tutte le iniziative intese a facilitare la crescita culturale degli iscritti e della professione;

promuove e cura attività di ricerca, di aggiornamento e formazione permanente tese all'approfondimento delle tematiche di politiche sociali e sociosanitarie oltre che allo sviluppo della qualità professionale e deontologica degli iscritti;

garantisce, inoltre, la qualità e l'efficienza delle prestazioni degli assistenti sociali anche attraverso la regolamentazione della formazione continua e gli altri obblighi previsti ai sensi

dell'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012.

Il Codice deontologico dell'assistente sociale all'art.7 riconosce il ruolo politico e sociale della professione e lo esercita agendo con o per conto della persona e delle comunità, entro i limiti dei principi etici della professione.

La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato, istituito con legge 29 ottobre 1954 n. 1049 e regolamentato dal DLCPS n. 233/1946 come modificato dalla Legge n. 3/2018.

La Federazione Nazionale emana il Codice deontologico e la legge le attribuisce compiti di indirizzo e coordinamento sugli Ordini provinciali.

La Federazione e gli Ordini provinciali, sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute, si riuniscono e si riconoscono nel Consiglio Nazionale che è l'espressione della comunità professionale infermieristica. Insieme promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni infermieristiche e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;

il Codice deontologico all'art. 1 sottolinea i valori dell'Infermiere. "L'Infermiere è il professionista sanitario, iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile. È sostenuto da un insieme di valori e di saperi scientifici. Si pone come agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita, promuovendo la cultura del prendersi cura e della sicurezza."

Il Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali e la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, di seguito indicati come "le parti" concordano:

-
- sull'importanza che i professionisti iscritti ai rispettivi Ordini siano da considerare delle figure fondamentali per la salute e il benessere sociale e collettivo tramite la

loro azione professionale nelle istituzioni e nelle organizzazioni pubbliche e private;

- in riferimento alle esigenze di vita dei cittadini, dei gruppi e delle comunità locali, sulla necessità di garantire adeguate capacità di valutazione, progettazione e organizzazione delle risorse a garanzia della continuità dell'azione professionale;
- che l'esercizio professionale, per competenze e mandato professionali, assicura a tutte le persone continuità assistenziale e interventi costanti di supporto e di integrazione interprofessionale così come previsto dalla Costituzione e dalle norme.

Le parti assumono il presente protocollo al fine di individuare sinergicamente azioni ed elementi propositivi negli ambiti e temi condivisi in premessa rispetto ai quali agire anche in collaborazione o cooperazione con altri consigli nazionali, federazioni di professionisti, associazioni di cittadini e pazienti, associazioni e società scientifiche.

Le parti riconoscono quali dimensioni di azione congiunta:

- la dimensione politica,
in relazione all'esigenza di esplicitare il mandato sociale delle due professioni con l'obiettivo di pubblicizzarne il valore politico a favore di tutte le persone e le comunità, anche delineando proposte di modelli organizzativi, azioni innovative e di riforma;
- la dimensione professionale,
in relazione alla possibilità di ampliare e rinforzare l'azione formativa e culturale congiunta per sviluppare ulteriormente linguaggi e visioni professionali comuni tramite: eventi formativi, proposte operative in relazione ai temi dell'integrazione sociosanitaria, della continuità assistenziale, della domiciliarità e della vita indipendente;
- la dimensione organizzativa,
relativa allo sviluppo e miglioramento dell'organizzazione degli enti che compongono il sistema sanitario e sociosanitario all'interno dei quali esercitano i professionisti assistenti sociali e infermieri;

- la dimensione dei portatori di interesse, rispetto alla quale delineare documenti e linee guida congiunti, anche in collaborazione con gli stakeholder e le associazioni di rappresentanza, sia di natura operativa che concernenti l'etica, per favorire e migliorare il benessere dei singoli, dei gruppi e delle comunità locali.

Articolo 1 – Obiettivi

Le parti, nel rispetto delle proprie specifiche competenze, concordano quanto segue:

1. Individuare attività congiunte di rappresentanza istituzionale e politica al fine di garantire l'importanza del ruolo, delle funzioni e delle competenze dei professionisti nei processi di programmazione e nelle scelte organizzative in ambito sanitario, sociosanitario e sociale;
2. Collaborare nell'organizzazione e nello svolgimento di attività scientifiche e iniziative culturali e formative che siano di comune interesse nelle discipline attinenti all'etica, deontologia, cultura e azione professionale e ruolo politico e sociale delle rispettive professioni;
3. Realizzare attività comuni che potranno anche consistere nella promozione e realizzazione di ricerche, corsi, seminari, conferenze, convegni, pubblicazioni ed iniziative analoghe volte allo sviluppo della cultura professionale;
4. Promuovere e sostenere le rispettive iniziative, quando coerenti con le finalità del presente protocollo d'intesa.

Articolo 2 – Coordinamento

Per l'individuazione e la programmazione di attività comuni è istituito un Comitato di Coordinamento costituito da tre componenti per ciascuno degli Enti sottoscrittori i cui nominativi sono indicati dalle parti.

Il Comitato di Coordinamento individuerà semestralmente, sui temi d'interesse comune, le priorità e le azioni condivise definendo specifici progetti attuativi.

Articolo 3 – Costi

Il presente protocollo d'intesa non prevede costi aggiuntivi per le parti. La copertura degli eventuali oneri derivanti dalla organizzazione e dalla realizzazione delle iniziative comuni in

attuazione del presente protocollo dovrà essere concordata dalle parti sulla base delle esigenze che, caso per caso, si presenteranno.

Articolo 4 – Diffusione

Le parti promuovono, presso le rispettive articolazioni territoriali, la sottoscrizione di protocolli analoghi al presente atto.

Le attività definite nella programmazione annuale possono essere realizzate anche mediante specifici gruppi di lavoro costituiti ad hoc.

Articolo 5 – Formazione continua

Le attività realizzate in virtù del presente protocollo possono essere accreditate ai fini della formazione continua permanente:

ai sensi dell'art. 7 comma 5 del DPR n. 137/12, e all'articolo 2, comma 357 della Legge n. 244/07 utili al soddisfacimento dell'obbligo ECM e alla formazione continua per gli assistenti sociali.

Le iniziative realizzate ai sensi del presente protocollo portano in intestazione i loghi e le denominazioni di entrambe le parti coinvolte.

Articolo 6 – Validità

Il presente protocollo avrà una durata di tre anni dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato con espressa manifestazione di volontà delle parti. Ciascuna delle parti potrà comunque recedere con un preavviso di tre mesi e potrà sostituire i propri componenti del Comitato di Coordinamento con una semplice comunicazione scritta. Il presente protocollo, d'intesa tra le parti, potrà essere modificato e/o integrato in ogni momento.

Roma, 17 SET 2021

Per la FNOPI

La Presidente

Barbara Mangiacavalli


Per il CNOAS

Il Presidente

Gianmario Gazzini


